

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento.

Art. 2 Funzioni.

Art. 3 Individuazione “Casa comunale” e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili.

Art. 4 Modalità di svolgimento del rito.

Art. 5 Prenotazione locali per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile.

Art. 6 Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune.

Art. 7 Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni.

Art. 8 Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa comunale (art. 110 del C.C.).

Art. 9 Costituzione di unione civile.

Art. 10 Giorni ed orario di celebrazione/costituzione.

Art. 11 Costo del servizio.

Art. 12 Modalità di pagamento.

Art. 13 Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale.

Art. 14 Allestimento dei locali e/o spazi utilizzati.

Art. 15 Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.

Art. 16 Matrimonio o unione civile con l’ausilio di un interprete.

Art. 17 Casi non previsti dal presente Regolamento.

*

Allegato “A”

Tabella tariffe per rimborso costi per la celebrazione dei matrimoni civili o per la costituzione delle unioni civili.

Allegato “B”

Istanza di prenotazione sale e/o luogo per la celebrazione di matrimonio civile.

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e segg. del Codice Civile e della Legge n. 76 del 20 maggio 2016, secondo le tariffe indicate nell'Allegato "A" che fa parte integrante del presente Regolamento.

2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n. 396, qualora richiesta presso la Casa comunale e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.

2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, al Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile.

3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.

4. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

Individuazione "Casa comunale" e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili

1. La "Casa comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.

2. Nel nostro Comune i matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono essere celebrati nella Sala del Consiglio comunale e nella stanza del Sindaco, al piano primo del Palazzo Municipale in Corso Sangallo n. 38, nonché nel giardino pensile e nel chiostro comunale, situati a piano terra del Palazzo Municipale, oltre che negli altri luoghi e/o locali espressamente individuati da apposita deliberazione di Giunta.

3. Nulla vieta che i matrimoni e la costituzione di unioni civili, possano avvenire anche nell'Ufficio dello Stato Civile, nell'orario in cui lo stesso risulta essere aperto al pubblico, alla presenza dei soli testimoni.

Art. 4

Modalità di svolgimento del rito

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o la costituzione dell'unione civile alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti. Nell'atto di matrimonio e nella costituzione dell'unione civile viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi o gli uniti civilmente intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio o di unione

civile. Sempre in tale occasione, deve essere comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile quale luogo per la celebrazione è stato scelto.

2. Le parti che intendono costituire un'unione civile possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, fermo restando che, ai sensi di legge, la scelta del cognome comune non comporta variazioni a livello anagrafico. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile.

3. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il Palazzo Municipale, o il luogo prescelto diverso dal medesimo secondo quanto stabilito da delibera di Giunta, almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia.

Art. 5

Prenotazione locali per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dal comma 2 dell'art. 3 o presso quelli individuati da apposita deliberazione di Giunta devono presentare l'istanza redatta sul modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile, come da allegato "B" che fa parte integrante del presente Regolamento, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari di urgenza.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile, verificata da parte dell'Azienda Speciale Monteservizi la disponibilità dei locali, accorderà l'utilizzo dei medesimi, ovvero comunicherà le ragioni del rifiuto dell'istanza.

3. Sarà assicurata la visita ai luoghi e/o locali presso la casa comunale, ovvero agli altri individuati da apposita delibera di Giunta in cui è stato stabilito si possa celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile.

Art. 6

Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

1. I nubendi residenti nel Comune di Monte San Savino che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune, ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall'art.109 del C.C. e 67 del D.P.R. n.396/2000.

Art. 7

Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni

1. Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nell'articolo 5.

2. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 10 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- ricevuta del pagamento della relativa tariffa.

Art. 8

Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa comunale (art. 110 del C.C.)

1. La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede comunale o da quella diversa sede individuata da delibera di Giunta è regolamentata esclusivamente dall'art. 110 del Codice Civile.

2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'Ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione. Non sono previste altre motivazioni o modalità per celebrare matrimoni fuori dalla Casa comunale o da quei locali e/o luoghi individuati da deliberazione di Giunta.

Art. 9

Costituzione di unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.

5. La costituzione dell'unione civile può anche essere effettuata al di fuori della Casa Comunale, qualora uno degli interessati (o entrambi) sia materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa comunale o altro luogo e/o locale individuato dalla deliberazione di Giunta per infermità o altro grave motivo, impossibilità che deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale, e qualora vi sia un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico.

Art. 10

Giorni ed orario di celebrazione/costituzione

1. I matrimoni sono celebrati e le unioni civili sono costituite nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del presente Regolamento).

2. Le celebrazioni non vengono effettuate nelle seguenti giornate:

- dal venerdì alla domenica della terza settimana di giugno;
- dal venerdì alla domenica della seconda settimana di settembre.

3. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili sono comunque subordinati alla disponibilità dei luoghi di celebrazione, compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Art. 11

Costo del servizio

1. Per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili, è dovuto il pagamento di una tariffa che verrà annualmente aggiornata dalla Giunta comunale.
2. Il pagamento è dovuto in base alla residenza anagrafica dei richiedenti ed è diversificato in base al luogo ed all'orario di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile.
3. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni civili/costituzione unioni civili sono specificate nell'allegato A), che fa parte integrante del presente Regolamento.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile. La prenotazione del luogo per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non avranno provveduto al pagamento.
5. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.
6. In caso di maltempo il matrimonio previsto all'esterno sarà celebrato nella sala del Consiglio Comunale o nella stanza del Sindaco con restituzione della differenza di quanto eventualmente pagato in eccesso.
7. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.
8. Nell'ipotesi in cui, compatibilmente con le disponibilità, venga scelto un luogo e/o una sede diversa da quella inizialmente prenotata, luogo e/o sede che, in base alla tariffa vigente ha un costo superiore, i richiedenti dovranno versare prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile la relativa differenza.
9. Resta inteso che per qualunque obbligazione scaturente dal presente regolamento, i richiedenti sono tra loro responsabili in solido.

Art. 12

Modalità di pagamento

1. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità e le indicazioni fornite dagli Uffici comunali.

Art. 13

Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale

1. L'Ufficio comunale competente per l'iter amministrativo è l'Ufficio di Stato Civile, mentre l'Azienda Speciale Monteservizi è competente per l'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili. Monteservizi darà, in coordinamento con gli altri Uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 14

Allestimento della sala e/o degli spazi utilizzati

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
4. È consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti

SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.

5. È fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti, coriandoli, petali di fiori o altro segno beneaugurante che possa provocare danni o sporcizia nella sala o negli spazi situati all'interno del palazzo dove si svolge la celebrazione e deve essere mantenuto sia dai nubendi che dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione.

6. Nel caso si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

7. Dato atto che il Palazzo Municipale è situato all'interno di Zona a Traffico Limitato, i richiedenti dovranno rivolgersi per tempo al Comando di Polizia Locale, per ottenere eventuali autorizzazioni di accesso con le autovetture.

Art. 15

Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 116 del C.C. rilasciato dalle proprie autorità consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.

2. Per le unioni civili vale quanto riportato all'art. 9.

3. La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.

4. I nubendi dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati via mail al momento della prenotazione, almeno 3 giorni lavorativi prima della data del matrimonio: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione.

5. Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.

Art. 16

Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese.

2. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

Art. 17

Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- il DPR 3 novembre 2000 n.396;
- la Legge n.76/2016;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale.

ALLEGATO "A"
TABELLA TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI O
PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

ALLEGATO “B”
ISTANZA DI PRENOTAZIONE SALA/LUOGO PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE/COSTITUZIONE UNIONE
CIVILE

Al Signor Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Monte San Savino
il/la sottoscritto/a

nato/a in _____ residente in _____ Via _____
Codice Fiscale _____ cittadino/a _____

➤ in relazione al matrimonio che intendono contrarre **CHIEDONO**
che la celebrazione del proprio matrimonio abbia luogo:

➤ in relazione alla costituzione della loro unione civile, **CHIEDONO** che la stessa
venga costituita:

il giorno _____ alle ore _____ previa autorizzazione dell’Ufficio
dello Stato Civile, presso:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Ai sensi dell’art. 12 del vigente “Regolamento Comunale per le celebrazioni dei
matrimoni civili e per la costituzione di unione civile”, allegano alla presente copia della
ricevuta attestante il versamento dell’importo di euro _____.

I sottoscritti **DICHIARANO** inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo
dei locali secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Monte San Savino, lì _____

FIRMA DEI NUBENDI/RICHIEDENTI UNIONE CIVILE